MODIFICAZIONI AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLE NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI

Art. 4

Non trasmissibilità della obbligazione

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Versione in vigore dal 25 novembre 1967, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
Estremi	Legge 3 maggio 1967, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-sistema-sanzionatorio-delle-norme-in-tema-di/art-4-non-trasmissibilita-della-obbligazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it